Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 3 luglio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1970, n. **1476.**

Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione adottata in data 24 novembre 1967 dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 142. — VALENTINI

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste

Regolamento della sezione di qualifica per odontotecnici diurna, a formazione integrale, della durata di quattro anni

Art. 1.

E' istituita a Trieste presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste una sezione di qualifica per odontotecnici diurna a formazione integrale della durata di quattro anni.

Art. 2.

Possono iscriversi al primo anno di corso solo coloro che siano in possesso di una licenza di scuola media.

Art. 3.

Il profilo professionale, le materie d'insegnamento, i relativi programmi ed il quadro orario sono conformi a quanto previsto dal Ministero della pubblica istruzione (vedi allegato *A*).

Art. 4.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il consiglio d'amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterrà più opportuna, ma non superiore a L. 30.000.

Art. 5.

Al termine dei quattro anni di corso gli allievi sosterranno una prova di qualifica in due sessioni (estiva ed autunnale), tendente ad accertare la loro idoneità all'esercizio della professione di odontotecnici, dettagliatamente descritta nell'allegato *A*.

Art. 6.

Gli allievi che supereranno l'esame conseguiranno il diploma di qualifica di odontotecnici.

Art. 7.

La commissione esaminatrice per gli esami finali sarà presieduta dal capo o preside dell'istituto e composta dai docenti delle materie obbligatorie d'insegnamento del corso, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, il quale deve essere un medico specialista in odontoiatria.

Art. 8.

Per il reperimento del personale insegnante ed insegnante tecnico pratico valgono le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Art. 9.

Per tutte le altre modalità di carattere didattico (frequenza, promozioni, provvedimenti disciplinari, etc.), non previste dal presente regolamento, ci si richiama alle vigenti disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione ed alle disposizioni congiunte emanate dai Ministeri della pubblica istruzione e sanità, sulle sezioni di qualifica per odontotecnici.

Ci si impegna inoltre ad attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni che verranno successivamente impartite dai competenti Ministeri.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

ALLEGATO *A*

PROFILO PROFESSIONALE - PROVE D'ESAME - QUADRO ORARIO PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO
(ad integrazione del regolamento)

Profilo professionale

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 4.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;
2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;
3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;
4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;
5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;
6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari;
7) costruzione di una protesi di fissazione;
8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare;
9) costruzione di una corona in porcellana.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti; l'organizzazione dello Stato; le istituzioni politico-sociali fondamentali nella società nazionale e internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra e della geometria; secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonchè quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla igiene e sui principi di legislazione sanitaria e sociale;

deve saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

Materie di insegnamento	Ore settimanali			
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	—
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
	38	38	38	38

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DELLE MATERIE SPECIFICHE

FISICA

Classe I (ore 4).

Cenni sulla costituzione fisica della materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica:

a) Statica: forza e suoi elementi. Cenno sui vettori. Equilibrio delle forze. Vari casi di composizione e di scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Baricentri. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazioni alla statica mandibolare.

b) Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili Applicazioni alla cinematica mandibolare.

c) Dinamica: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro; energia, potenza e loro misura.

Principio della conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione. Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica: barometri, manometri e pompe; applicazioni al ramo.

Termologia:

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura: termometri e scale termometriche, loro conversione. Quantità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni sulla conduzione termica. Dilatazione termica e applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione: applicazioni al ramo.

Classe II (ore 2).

Ottica:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione fluorescenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia:

La corrente elettrica e il circuito elettrico. Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica ed energia meccanica. Effetto termico della corrente ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi; applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori. Cenni di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Dinamo, alternatori e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe I (ore 2).

Chimica generale:

Struttura della materia: atomi e molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche: principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidridi, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Leggi delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH, elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia:

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali. Proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe II (ore 2).

Chimica inorganica descrittiva:

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro e fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri), zolfo e suoi composti: acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua regia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel ramo (cementi dentari, porcellane, rivestimenti). Acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe III (ore 2).

Chimica organica:

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzene, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici; cere. Idrati di carbonio: cellulosa, celluloide. Cenni sulla polimerizzazione: resine sintetiche.

Chimica della alimentazione

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi. Le vitamine.

Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO MASTICATORIO

Classe II (ore 3).

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Morfologia e struttura della cavità orale: lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose. Ossa mascellari e volta palatina: palato duro e palato molle. Formule dentarie; dentizione decidua, mista e permanente. Arcate dentarie. Morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente: smalto, dentina, cemento, polpa dentaria. Anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III (ore 2).

Occlusione dentaria. Anatomia e fisiologia dell'articolazione temporomandibolare. Muscoli masticatori e loro azione. Modificazioni dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento. Anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali dei processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paradenzio e vari metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 1).

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, areazioni degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della masticazione.

Classe IV (ore 1).

Ordinamento sanitario italiano. Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Classe III (ore 2).

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori a valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV (ore 4).

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con o senza spalla, denti a perno. Protesi di sostituzione totale; parziale; removibile: ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa. Protesi di fissazione Impianti.

Funzione della protesi dentaria: masticatoria, fonetica, estetica.
Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.
Apparecchi ortodontici.

TECNOLOGIA PROFESSIONALE

Classe I (ore 3).

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria: sua evoluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso. Strumenti semplici di misura e loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio: esercitazioni varie e semplici. Modelli e impronte. Gessi comuni, cere: loro manipolazione.

Classe II (ore 3).

Descrizione delle apparecchiature ordinarie del lavoro e degli impianti fissi di laboratorio: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore. Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezione e struttura delle leghe. Proprietà generali delle leghe.

Classe III (ore 4).

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri, isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione di protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti, Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici. Metallotecnica: lavorazioni a freddo e a caldo.

Classe IV (ore 4).

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso. Corrosione dei materiali metallici nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici. Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse e relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Classe I (ore 6).

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera; copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e di solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5: 1) le cinque viste ortogonali dei denti di due emiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.
Esecuzione di varie figure piane semplici e geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2: 1 e successiva loro disposizione su appositi tracciati.
Modellazione in cera dei denti di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1: 1).

Classe II (ore 3).

Disegno:

di arcate in occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;
di arcate complete: i tre tipi principali ad U, elittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;
di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;
di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;
di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV (ore 2).

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura.
Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigiano.
Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM e all'INAIL. Gli assegni familiari.
Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R.M. e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare l'I.G.E. e l'imposta di bollo.
La contabilità: il libro cassa, inventario, rapporti con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino. Conservazione di documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera, spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 8).

Impasto, colatura, tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso. Costruzione, a misura, di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso di attrezzature elementari.
Colatura di gesso in impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine complete di zoccolo di base. Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Serie di esercizi di: piegatura a mano dei fili di acciaio di diverso diametro; limatura; tracciatura e taglio di lastre di ottone. Imbutitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II (ore 14).

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule. Lavorazione di materiale plastico termo-indurente, auto-indurente e termoplastico. Costruzione di porta-impronte individuali in « base-plates » e resina antipolimerizzante.
Costruzione di basi di articolazione con piani di mastica zione di cera.
Lavorazione dei metalli.

— a freddo: costruzione di corone, ganci a filo e a fascia;
— a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III (ore 18).

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;
b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;
c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo, miste e in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV (ore 18).

Costruzione di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;
b) protesi parziale scheletrata;
c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.
Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esercitazioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971.

Nomina della commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;
Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1971-1972;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1971-1972 i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, docente di zoologia alla Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, titolare dell'istituto botanico dell'Università di Milano;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste per la Lombardia, Milano;

Moser prof. dott. Luciano, ispettore generale a riposo del Corpo forestale dello Stato, esperto;

Pulga dott. ing. Pietro, direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Moretti prof. ing. Attilio, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore del servizio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Balsamo dott. Ettore, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Costa gr. uff. Amedeo, vice presidente del C.A.I., rappresentante del Club alpino italiano;

Fossati Bellani cav. del lav. dott. Felice, rappresentante del T.C.I.;

il presidente della giunta provinciale di Trento;

il presidente della giunta provinciale di Bolzano;

il presidente della giunta provinciale di Sondrio;

l'amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1971
Registro n. 1 Azienda di Stato for. dem., foglio n. 259

(5907)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1970, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per la applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato per l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1970;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1970, entro il limite complessivo di kg. 3.500.000 di prodotto, conferiti entro il 30 settembre 1970.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso, attuato nelle tradizionali zone di produzione, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due enti sopra indicati sono regolati da apposita convenzione.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore coordina le varie operazioni di ammasso nonchè i rapporti tra l'ente gestore stesso e conferente, sono stabilite da apposito regolamento.

La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione nonchè nelle spese per le operazioni di cardatura, pettinatura (trasformazione in tops) e filatura della lana, effettuate nell'interesse e per conto della gestione di ammasso. Tali operazioni sono effettuate sentita l'Associazione nazionale della pastorizia;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5% della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 950 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che hanno conferito le lane all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle lane. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 180 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna franco acquirente, spese generali di amministrazione, ecc.), nonchè quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita, lavaggio e restituzione tele ai magazzini di ammasso;

4) fatture delle spese sostenute per le operazioni di cardatura, pettinatura e filatura della lana con l'indicazione dei quantitativi sottoposti alle singole operazioni;

5) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con la indicazione della misura della anticipazione corrisposta, della data di conferimento e dei quantitativi di lana da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica), all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi segue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta:

di un esperto non armentario, che la presiede;
di un rappresentante dei conferenti;
di un rappresentante dell'ente gestore.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

La commissione provinciale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1970, esplica i compiti ad essa affidati anche per quanto riguarda lo ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di lane conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di lire 950 milioni sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 363

(6099)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del cotone di produzione 1970, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere lo ammasso volontario del cotone per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato per l'ammasso volontario del cotone di produzione 1970;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone di produzione 1970, entro il limite complessivo di chilogrammi 3.000.000 di prodotto, conferiti entro il 31 gennaio 1971.

Art. 2.

La Federazione italiana dei consorzi agrari può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni d'ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente sono stabilite da apposito regolamento che dovrà essere trasmesso, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione, nonchè nelle spese per le operazioni di filatura del cotone, effettuate nell'interesse e per conto della gestione d'ammasso;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 300 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che hanno conferito il cotone all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato del cotone. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 70 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8, e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve con-

tenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, sgranatura, trasporto per le operazioni di sgranatura, consegna franco acquirente, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) fatture delle spese sostenute per le operazioni di filatura del cotone con la indicazione dei quantitativi sottoposti alla lavorazione;

5) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con la indicazione delle anticipazioni corrisposte, della data di conferimento e dei quantitativi di cotone da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Il cotone è apprezzato, all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senza altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e composta:

di un esperto, che la presiede;
di un rappresentante dei conferenti;
di un rappresentante dell'ente gestore.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati, la qualità, la varietà, il peso netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

La commissione provinciale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1970, esplica compiti ad essa affidati anche per quanto riguarda lo ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di cotone conferiti e venduti, le spese di gestione, in esso compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971 è impegnata la somma di L. 300 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 362

(6100)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Nomina dei componenti il comitato amministrativo e il collegio sindacale del « Fondo interbancario di garanzia ».

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 36 di detta legge che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia » con per-

sonalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione del suddetto fondo un comitato amministrativo ed un collegio sindacale;

Visto l'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno che ha istituito al decimo comma per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, una gestione distinta del predetto « Fondo interbancario di garanzia » amministrata dal comitato di cui al citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto l'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale che ha stabilito, al quinto comma, che le dotazioni finanziarie del Fondo interbancario di garanzia formeranno oggetto di unica gestione;

Considerato che a termine del suindicato art. 36, i componenti del comitato amministrativo e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e che con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato;

Visti i propri decreti in data 5 settembre 1967, 16 giugno 1969 e 4 agosto 1970, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti il comitato amministrativo e il collegio sindacale del « Fondo interbancario di garanzia »;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al rinnovo dei componenti i suddetti organi, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli enti interessati;

Decreta:

Il comitato amministrativo ed il collegio sindacale del « Fondo interbancario di garanzia » istituito con lo articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono costituiti come segue:

Comitato amministrativo:

Zambruno dott. Alessandro, con funzioni di presidente, Morgando dott. Aldo, Viggiani dott. Domenico, Polto dott. Franco, Palumbo dott. Enrico, Tomaselli rag. Giovanni, Tusa dott. Vincenzo, Paolillo dott. Gennaro.

Collegio sindacale:

Bergesio dott. Mario, con funzioni di presidente, Seraldi Varrone dott. Gaetano, Mancini dott. Marcello.

I predetti resteranno in carica per un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(5931)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Rettifica della tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni in data 24 luglio e 28 agosto 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siena che hanno stabilito i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Considerato che nella tabella allegata al decreto ministeriale 8 febbraio 1971 sopra citato, le giornate di lavoro attribuite per l'allevamento e la custodia dei suini sono state indicate in diciassette giornate per capo mentre il verbale n. 3 in data 28 agosto 1970 aveva distinto i suini in « scrofe » e magroni, attribuendo rispettivamente diciassette giornate per le scrofe e 1,5 per i magroni;

Decreta:

Il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 citato nella premessa, è rettificato come segue per quanto riguarda le giornate di lavoro occorrenti per la custodia e l'allevamento dei suini nella provincia di Siena:

Suini:
scrofe: giornate 17 per capo;
magroni: giornate 1,5 per capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5930)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Rettifica dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971 che ha approvato la deliberazione in data 27 gennaio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola

di Gorizia, riguardante la determinazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Considerato che la delibera in data 27 gennaio 1971 sopra citata ha integrato la tabella dei valori medi adottata dalla commissione provinciale di Gorizia nella seduta del 6 novembre 1970, precisando che nella voce « tare e incolti » deve ritenersi compreso anche il « prato stabile »;

Ritenuto che tale precisazione erroneamente non è stata riportata nella tabella allegata al decreto ministeriale 26 aprile 1971;

Decreta:

Il decreto ministeriale 26 aprile 1971, citato nelle premesse, è rettificato come segue per quanto riguarda le giornate di lavoro per ettaro occorrenti per la coltura delle tare e incolti:

	Giornate per ettaro pianura	collina
	—	—
tare, incolti e prato stabile . . .	10	10

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5929)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Nomina del vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 7 del predetto statuto;

Vista la deliberazione 3 marzo 1969, con la quale il consiglio generale dell'ente suindicato ha proposto il dott. Heinold Steger per la nomina a vice presidente dell'ente stesso per i tre esercizi finanziari 1969-1971;

Sentito il Presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige, che ha espresso parere favorevole alla proposta di cui sopra con nota n. 1219 del 7 maggio 1971;

Decreta:

Il dott. Heinold Steger è nominato vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, per gli esercizi finanziari 1969-1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: GAVA

(5947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 16/1971. Criteri per la determinazióne dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerata la necessità di stabilire nuovi criteri per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ispirata al principio dell'accertamento dei costi in sostituzione del metodo fino ad ora attuato e denominato « Metodo della parità alla importazione »;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Nella formulazione delle proposte per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi gli organi tecnico e consultivo del Comitato interministeriale dei prezzi si atterranno ai seguenti criteri che si ispirano:

al principio dell'accertamento dei costi sostenuti dagli operatori del settore per l'approvvigionamento ed il trasporto della materia prima, per la sua lavorazione e per la distribuzione dei prodotti finiti al consumo interno;

all'obbiettivo generale di razionalizzare le attività di approvvigionamento, lavorazione e commercializzazione, in vista di una loro tendenziale e progressiva ottimizzazione nell'ambito dello sviluppo e del progresso tecnologico del settore, della evoluzione del mercato, della sicurezza e libertà degli approvvigionamenti e della esigenza di assicurare la competitività internazionale dell'industria italiana.

1. — *Accertamento dei costi di acquisto e trasporto della materia prima.*

Le aziende importatrici dovranno inviare mensilmente alla segreteria generale del C.I.P. una dichiarazione firmata attestante i costi fob e i noli (oppure i costi cif quando è adottata tale forma di acquisto), relativi alle importazioni di petrolio greggio effettuate nel mese precedente con la esclusione di quelle di proprietà di committenti esteri. A parte dovranno essere dichiarati anche i prezzi di acquisto dei greggi nazionali.

Gli uffici tecnici della segreteria del C.I.P. prima di sottoporre i dati relativi alle suddette dichiarazioni alla sottocommissione per le fonti di energia di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1964, effettueranno gli accertamenti dei costi denunciati sia mediante rilevazioni dirette presso le aziende importatrici, sia avvalendosi di tutte le fonti di informazione, nazionali ed estere, utili a confrontare la rispondenza dei dati forniti alla situazione corrente del mercato petrolifero internazionale.

La sottocommissione per le fonti di energia in base ai dati suddetti procederà:

a) alla determinazione del costo medio fob ponderale dei greggi normalmente importati per il soddisfacimento del fabbisogno nazionale dei prodotti sottoposti a disciplina prezzi, con la esclusione di quei greggi i cui costi fob risulteranno superiori in misura anormale ai prezzi correnti sul mercato internazionale per quella qualità e quella provenienza;

b) alla determinazione del costo medio ponderale dei trasporti cisternieri in base ai noli pagati che risulteranno non in contrasto con le rate correnti sul mercato per il tipo di nave ed il tipo di contratto corrispondenti.

Nella formazione della media ponderale dei noli la sottocommissione terrà conto del rapporto tra il naviglio cisterniero di proprietà o noleggiato a lungo termine e quello noleggiato a

viaggi singoli in modo da rispecchiare la composizione media della flotta cisterniera nella proporzione che risulterà dalle norme di attuazione di cui al successivo punto 7;

c) alla comparazione dei costi dei carichi cif con le valutazioni dei costi fob, del nolo medio (tenendo conto degli oneri di assicurazione) risultanti dall'applicazione delle direttive indicate ai punti precedenti o, in mancanza, di un costo cif convenzionale determinato in base ai costi fob e noli correnti per quella qualità e quella provenienza.

Nello sviluppare i lavori di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) la sottocommissione procederà anche ad un esame generale degli approvvigionamenti per tener conto della loro economicità in relazione alla posizione geografica del Paese, alla situazione internazionale del mercato del greggio e dei noli, ed alle esigenze del diagramma di produzione relativo al fabbisogno nazionale;

d) le risultanze delle valutazioni sopra indicate saranno sottoposte alla commissione centrale prezzi per il parere consultivo e quindi al C.I.P., tenendo conto delle spese connesse allo sbarco ed alla nazionalizzazione del prodotto.

2. — *Ripartizione del costo della materia prima.*

La ripartizione del costo della materia prima tra «distillati» e «residuo della lavorazione dei greggi» si effettua attribuendo al residuo un valore proporzionale al dato di gravità medio A.P.I. dei greggi importati, in confronto al dato di gravità A.P.I. convenzionale stabilito per il residuo e che risulterà nelle norme di attuazione di cui al successivo punto 7.

Il dato convenzionale di gravità A.P.I. per il residuo ed il valore di un grado A.P.I. per i greggi importati in Italia, vengono stabiliti ogni quattro anni dagli organi tecnico e consultivo del C.I.P.

3. — *Accertamento dei costi di raffinazione.*

La quota relativa alla raffinazione è stabilita sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle raffinerie a ciclo completo che devono essere rilevati ogni due anni.

La quota relativa alla raffinazione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei prezzi dovrà riflettere la situazione media del settore riguardo ai cicli di lavorazione ed alla capacità produttiva tenendo altresì conto dell'obbiettivo generale di razionalizzazione indicato nei criteri informatori del presente provvedimento.

La ripartizione del costo totale di raffinazione tra i vari prodotti petroliferi deve essere effettuata in base al criterio della imputazione diretta in relazione all'impegno degli impianti, dei mezzi e della mano d'opera per la produzione dei singoli prodotti.

4. — *Costi di distribuzione.*

La quota relativa alla distribuzione deve essere stabilita sulla base dei costi effettivamente sostenuti, da rilevare ogni due anni, per portare al consumo i singoli prodotti petroliferi.

I rivenditori oltre al margine di distribuzione stabilito, fruiranno, a seconda del prodotto, di uno sconto sui prezzi massimi di vendita pari al costo medio accertato di quelle operazioni commerciali che i rivenditori stessi effettuano sostituendosi alle aziende petrolifere.

I costi relativi agli impianti di erogazione stradale di carburanti ed alla loro gestione verranno ripartiti per «classi», in relazione al quantitativo annuale di carburante venduto.

Il margine di gestione dei P.V. deve essere commisurato alle suddette «classi» di vendita.

5 — *Formazione dei prezzi massimi.*

L'insieme delle quote relative alla materia prima, alla raffinazione di questa ed alla distribuzione dei singoli prodotti finiti darà luogo alla determinazione per ognuno di essi, a seconda dei casi e per le varie fasi di scambio, ai seguenti prezzi massimi, compresi, ove stabilito, gli oneri fiscali:

a) prezzo alla costa (da raffineria o da deposito costiero);
b) prezzo da raffineria interna;
c) prezzo da deposito interno;
d) prezzo da magazzino del rivenditore;
e) prezzo a domicilio del consumatore;
f) prezzo alla colonnina.

I prezzi potranno essere validi per tutto il territorio nazionale o differenziati da zona a zona a seconda delle caratteristiche del mercato e degli usi a cui i vari prodotti sono destinati.

6 — ***Periodicità dell'esame dei prezzi dei prodotti petroliferi e limite di variazione per l'intervento.***

L'esame e la valutazione degli elementi di costo sarà effettuato, di norma, ogni quadrimestre e precisamente:

entro il mese di febbraio, con validità dal 1° marzo alla fine del mese di giugno successivo, sulla base dei costi sostenuti nel periodo ottobre-gennaio precedente;

entro il mese di giugno, con validità dal 1° luglio alla fine del mese di ottobre successivo, sulla base dei costi sostenuti nel periodo febbraio-maggio precedente;

entro il mese di ottobre, con validità dal 1° novembre alla fine del mese di febbraio successivo, sulla base dei costi sostenuti nel periodo giugno-settembre precedente.

Il Comitato interministeriale dei prezzi ed i comitati provinciali prezzi, per la parte di competenza, procederanno alla modifica dei prezzi in vigore se saranno intervenute nei costi relativi ai periodi considerati variazioni tali da determinare un aumento od una riduzione di:

L. 1 al litro su prezzi massimi dei carburanti;

L. 500 alla tonnellata sui prezzi massimi degli oli combustibili.

La determinazione dei prezzi massimi potrà essere anticipata quando particolari eventi determinino una dinamica dei costi, in senso positivo o negativo, che può essere considerata eccezionale e comunque tale da determinare risultati economici che non possono essere differiti di un quadrimestre per i costi della materia prima oppure di un biennio per i costi di raffinazione e di distribuzione.

Nel primo caso, nella determinazione dei prezzi massimi si terrà conto dei costi consuntivi di approvvigionamento della materia prima degli ultimi due mesi e delle prospettive di mercato per i due mesi successivi al periodo preso in esame per la determinazione dei prezzi.

7. — *Norme di esecuzione e metodologia per le valutazioni numeriche.*

La commissione centrale prezzi valendosi, ove necessario, della sottocommissione per le fonti di energia, provvederà a sottoporre alla ratifica del C.I.P., entro la fine del corrente anno, le norme di esecuzione e la metodologia per le valutazioni numeriche riguardanti l'attuazione delle disposizioni di cui sopra.

La commissione stessa sottoporrà alla ratifica del C.I.P. ogni successiva variazione dei vari fattori numerici che possono essere soggetti a modifica a seguito degli accertamenti periodici previsti o in relazione a nuove situazioni di fatto.

8. — *Norme transitorie.*

Fino all'emanazione delle norme di esecuzione di cui al punto 7 la metodologia per le valutazioni numeriche viene tratta dalla relazione al C.I.P. in cui sono esposti i principi ed i criteri di applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi.

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6312)

Provvedimento n. 17/1971.
Tariffe elettriche per allevamenti avicoli

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 riguardante la unificazione delle tariffe elettriche;

Considerata la necessità di un chiarimento normativo per il trattamento tariffario del settore avicolo che non aveva i caratteri di una particolare utenza al momento della determinazione, su base nazionale, delle tariffe elettriche unificate di cui al ricordato provvedimento C.I.P. n. 941;

Considerato che l'energia elettrica consumata nelle celle ove sono installate le incubatrici artificiali delle uova e riscalda-

mento dei pulcini e nei locali di allevamento degli avicoli in massa a terra o in batteria, costituisce parte integrante della attività industriale del processo riproduttivo artificiale degli avicoli;

Delibera:

Le tariffe e condizioni di fornitura di forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione di cui al cap. V del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, sono estese, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, alle forniture di energia elettrica impiegate per ogni uso nelle celle ove sono installate incubatrici artificiali e riscaldamento dei pulcini e nei locali di allevamento avicolo in massa (con esclusione dei locali di servizio adiacenti ai locali di allevamento). L'applicazione di tali tariffe ai casi singoli avrà luogo su richiesta circostanziata degli utenti interessati ed avrà decorrenza dalla data della richiesta stessa all'impresa elettrica fornitrice da trasmettere a mezzo raccomandata.

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6313)

Provvedimento n. 18/1971.
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Ampifen	Dima, Roma	1 flac. liof. da 500 mg + 1 fiala solvente	800
Bio - Ampi	Merifarma, Milano	flacone da mg. 500 + fiala solvente da 2,5 ml.	800
Bonares	Richardson-Merrell, Napoli	confetti 20	550
Calociclina	Richardson-Merrell, Napoli	confetti 16	2.000
Celestoderm V.	Essex, Milano	— tubo g. 15 crema allo 0,1 %	1.850
		— tubo g. 15 unguento allo 0,1 %	1.850
		— flacone 20 ml. lozione allo 0,1 %	2.050
		con neomicina	
		— tubo g. 15 crema allo 0,1 %	1.900
		— tubo g. 15 unguento allo 0,1 %	1.900
		— flacone 20 ml. lozione allo 0,1 %	2.100
Cortidro	Tiber, Roma	tubo da gr. 20 all'1 %	1.600
Cortilisa	Az. Farmaceutica Italiana, Milano	— 1 flac. da 30 mg. + fiala solvente	600
		— 1 flac. da 100 mg. + fiala solvente	1.500
Deltacetina	Ist. Farmac. Trinum, Meda (Milano)	pomata cutanea tubo g. 10	1.400
Dialicor	Laboratori Guidotti, Pisa	— papaverina confetti 20	1.000
		— papaverina flacone gocce da 20 ml.	1.000
Epartonno	Neoterapici Benvegna, Palermo	flacone multidose 20 ml.	1.500
Eritrobiotic	Panther, Milano	12 capsule	3.400
Fluitran	Essex, Milano	20 compresse da 4 mg.	720
Largomicina	Jamco, Roma	— capsule 8 × mg. 150	1.900
		— capsule 16 × mg. 150	3.650
		— capsule 8 × mg. 300	3.560
Lisopulm	Esseti - S. Giorgio a Cremano (Napoli)	capsule gelatinose 25	2.000
Megamplicil	Farmalabor, Milano	flac. iniettabile mg. 500	800
Minimicina	Rachelle Laboratoires Italia - Buccinasco (Milano)	— capsule 8 da 150 mg.	1.900
		— capsule 8 da 300 mg.	3.560
Narlisin	Lab. Chimico Farm. Baldacci, Pisa	flacone contagocce 15 ml.	700
Rondomicina	Pfizer Italiana, Roma	— capsule 8 × mg. 150	1.900
		— capsule 16 × mg. 150	3.650
		— capsule 8 × mg. 300	3.560
		— sciroppo flac. 60 ml.	1.570
Solvoscleril complex	Lab. Fargal-Pharmasint, Pomezia	capsule 20	2.600
Urogram	F.I.R.M.A., Firenze	compresse 20 × mg. 500	2.460
Vaccino ASL contro il diftero vaiolo aviario u.v.	Alva, Verona	fiala da 500 dosi	2.000
Vastacyn	Ankerfarm, Cinisello Balsamo (Milano)	polvere 60 ml. sospensione estemporanea	1.460
Zoocillina u.v.	Lab. Glaxo, Verona	— scatola da 4 tubi	540
		— scatola da 12 tubi	1.500

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6314)

Provvedimento n. 19/1971. Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche. Ulteriore integrazione per il 1970 (1° elenco) alle piccole imprese elettriche non trasferite all'Enel.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

Considerata la necessità di corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel la ulteriore integrazione prevista in base alle richieste ed agli accertamenti all'uopo effettuati;

Visto il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 2/1970 del 13 marzo 1970;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate per ottenere la ulteriore integrazione per il 1970 in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967 punto 5) il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponderà alle imprese elettriche distributrici in appresso elencate, la ulteriore integrazione per ogni kWh venduto a terzi nel 1970, determinate con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158, nella misura per ciascuna impresa indicata:

	Lire al kWh
1. Soc. Elettrica Liparese - Lipari (Messina)	8,20
2. S.MED.E. - Pantelleria (Trapani)	8,40
3. S.I.E - Isola del Giglio (Grosseto)	15,65
4. S.EL.I.S. - Lampedusa (Agrigento)	11,75
5. Off. El. Accardi - Favignana (Trapani)	5 —
6. Impr. El. D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	9,70
7. Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani)	8,80
8. Germano Ind. El. - Isole Tremiti (Foggia)	10,80
9. A.E.C. di Linosa (Agrigento) Gestione S.EL.I.S.	80 —

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6315)

Provvedimento n. 20/1971.
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Aumenti

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che per alcune specialità medicinali aventi breve periodo di validità terapeutica è necessario allineare l prezzo al maggior costo che ne deriva per assicurarne il rifornimento;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Colivit	Ist. Biol. Chem., Torino	tubetti 12 × 2,5 cc., uso orale	870
Siero anticarbonchioso uso umano	Sclavo, Siena	fiale × 10 ml.	2.000
Siero antidifterico Berna dal cavallo	Ist. Sieroterapico Berna, Como	— fiala da 1,5 ml. × 3000 U.I.	1.000
		— fiala da 2,5 ml. × 10000 U.I.	3.000
		— fiala da 10 ml. × 40000 U.I.	10.000
Siero antidifterico purificato	Sclavo, Siena	fiala 40000 U.I. in 10 ml.	10.000
Siero antidifterico ISI equino purificato	Richardson-Merrell, Napoli	— 1 fiala da 10 ml. × 10000 U.I.	3.000
		— 1 fiala da 10 ml. × 20000 U.I.	5.500
		— 1 fiala da 10 ml. × 40000 U.I.	10.000
Siero antigangrenoso poliv. purificato	Sclavo, Siena	fiala da 10 ml.	8.400
Siero antiofidico purificato	Sclavo, Siena	fiala da 10 ml.	2.300
Siero antitetanico Berna (purificato dal cavallo)	Ist. Sieroterapico Berna, Como	— fiala 3000 U.I. in 1,5 ml.	850
		— fiala 10000 U.I. in 5 ml.	2.550
		— fiala 20000 U.I. in 5 ml.	5.000
		— fiala 40000 U.I. in 10 ml.	9.500
Siero antitetanico	Ist. Sieroterapico Milanese, Milano	fiala ml. 1,5 × 3000 U.I.	850
Siero antitetanico Behringwerke dal bue	Hoechst Italia, Milano	fiala 1,5 ml. × 1500 U.I.	550
Siero antitetanico purificato (dal cavallo)	Sclavo, Siena	— fiala 3000 U.I. in 1,5 ml.	850
		— fiala 25000 U.I. in 10 ml.	6.500
		— flacone 50000 liofilo	13.500
		— flacone 100000 liofilo	27.000
Siero antitetanico ISI equino purificato	Richardson-Merrell, Napoli	fiala × 10 ml. × 20000 U.I.	5.000
Siero antitetanico dal bue	Sclavo, Siena	fiala 1500 U.I. in 3 ml. (naturale)	550
Vaccino anticolerico	Sclavo, Siena	2 fiale: ml. 0,5 + ml. 1	400

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6366)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1971, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 94.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6261)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1971, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 704.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6262)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1971, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 125.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6240)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 18 febbraio 1971 «Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria del 1969», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1971, dove è scritto: «31. Berardi *Italio* . . .» leggasi: «31. Berardi *Italo* . . .».

(6256)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 1° luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,33	623,33	623,40	623,33	623,20	622 —	623,31	623,33	623,33	623,40
Dollaro canadese	609,20	609,20	609 —	609,20	609 —	617,25	609,10	609,20	609,20	609,50
Franco svizzero	152,165	152,165	152,18	152,165	152,10	152,05	152,650	152,165	152,16	152,13
Corona danese	83,17	83,17	83,21	83,17	83,20	82,90	83,18	83,17	83,17	83,20
Corona norvegese	87,73	87,73	87,81	87,73	87,50	87,55	87,37350	87,73	87,73	87,70
Corona svedese	120,815	120,815	120,78	120,815	121 —	120,40	120,82	120,815	120,81	120,90
Fiorino olandese	174,875	174,875	174,90	174,875	175 —	175,08	174,8850	174,875	174,87	174,80
Franco belga	12,5235	12,5235	12,53	12,5235	12,545	12,54	12,5235	12,5235	12,52	12,53
Franco francese	113 —	113 —	113,04	113 —	113 —	112,78	113,01	113 —	113 —	113 —
Lira sterlina	1508 —	1508 —	1508,40	1508 —	1507,75	1504,45	1507,85	1508 —	1508 —	1508,10
Marco germanico	178,19	178,19	178,20	178,19	178 —	176,20	178,17	178,19	178,19	178,17
Scellino austriaco	24,979	24,979	25 —	24,979	25 —	24,90	24,98	24,979	24,97	24,98
Escudo portoghese	21,895	21,895	21,95	21,895	21,90	21,85	21,90	21,895	21,89	21,95
Peseta spagnola	8,958	8,958	8,955	8,958	9 —	8,94	8,96	8,958	8,95	8,97

Media dei titoli del 1° luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,425
» 5 % (Ricostruzione)	91,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,425
» 5 % (Beni esteri)	89,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,75
» 5,50 % » » 1968-83	89,90
» 5,50 % » » 1969-84	89,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980)	97,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,32
Dollaro canadese	609,15
Franco svizzero	152,165
Corona danese	83,175
Corona norvegese	87,732
Corona svedese	120,817
Fiorino olandese	174,88
Franco belga	12,523
Franco francese	113,005
Lira sterlina	1507,925
Marco germanico	178,18
Scellino austriaco	24,979
Escudo portoghese	21,897
Peseta spagnola	8,959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima ferrovia del Renon, con sede in Bolzano.

Con decreto 18 maggio 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono stati modificati gli articoli 5 e 7 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima ferrovia del Renon, con sede in Bolzano.

(6158)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale SS. Annunziata, di Savigliano, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 900.8/III.27/7/90, in data 22 giugno 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale SS. Annunziata, di Savigliano (Cuneo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(6241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica dello statuto dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede a Milano

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 3 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1971, registro n. 24, foglio n. 4, viene rettificato lo statuto dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale 24 marzo 1970.

(6123)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco - Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 22 aprile 1969, con il quale il cav. rag. Giuseppe Di Dedda venne confermato vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia;

Considerato che il predetto nominativo è deceduto;

Dispone:

Il rag. Ciro Colecchia è nominato vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Governatore: CARLI

(5885)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di vice referendario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1970, n. 925, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice referendario;

Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1970, n. 927, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Esaminati i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso sopra indicato;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 26 maggio 1971, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso dichiarati idonei ed è stato disposto altresì, di applicare le norme previste dall'ordinamento dello Stato in materia di elevazione del numero dei posti messi a concorso per la qualifica di vice referendario;

Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per vice referendario della Camera:

1.	Orlando dott. Claudio	punti	28,13	su 30
2.	Arista dott. Agostino	»	26,29	»
3.	Gala dott. Giovanni	»	25,80	»
4.	Berarducci dott. Elio	»	25,57	»
5.	Barbon dott. Antonio	»	25,43	»
6.	Fiorucci dott. Giovanni	»	25,09	»
ex aequo	Scioscioli dott. Massimo	»	25,09	»
ex aequo	Ventura dott. Fabrizio	»	25,09	»
9.	Loizzo dott. Antonio	»	22,89	»
10.	Borghese dott. Claudio	»	22,07	»

In relazione alla deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui alle premesse, che ha disposto l'elevazione del numero dei posti messi a concorso, sono proclamati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sottoindicato, i candidati:

Orlando dott. Claudio;
Arista dott. Agostino;
Gala dott. Giovanni;
Berarducci dott. Elio;
Barbon dott. Antonio;
Fiorucci dott. Giovanni;
Scioscioli dott. Massimo;
Ventura dott. Fabrizio

I suddetti vincitori sono nominati - subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti sanitari e al possesso degli altri requisiti prescritti, vice referendario in prova e inquadrati dal 1° giugno 1971, secondo l'ordine di cui sopra, nella carriera dei funzionari direttivi, ruolo generale, prendendo posto nel ruolo di anzianità dopo la dott. Alda Gabrieli ved. De Caprariis.

A far tempo dalla anzidetta data del 1° giugno 1971 ai funzionari medesimi è attribuita la 1ª posizione di stipendio.

Nei confronti del dott. Giovanni Fiorucci, già dipendente di ruolo della Camera ed al quale sono applicabili le norme di cui all'art. 59 del regolamento dei servizi e del personale, la posizione di stipendio sarà determinata con successivo decreto.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(6077)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di reclusione di Belluno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971 che, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 740 del 1970, revocava il decreto ministeriale 1° marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1970, registro n. 11, foglio n. 227, con il quale veniva bandito, a norma del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, il concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno (gr. 1°);

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e casa di reclusione di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di reclusione di Belluno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la

dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 87

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di reclusione di Belluno, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5678)

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, casa di reclusione e stabilimento carcerario di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario casa di reclusione e stabilimento carcerario di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, casa di reclusione e stabilimento carcerario di Firenze.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pub-

blica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 92

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di in via . . . . cap chiede di essere

ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, casa di reclusione e stabilimento carcerario di Firenze indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5681)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rieti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rieti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà in-

viare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 93

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rieti, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma

. . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5680)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico per esami a trentatre posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1505 del 3 agosto 1968;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Considerato che la situazione del ruolo del personale dello esercizio degli uffici locali P.T. di cui alla tabella XXIII (art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077), tenuto conto dei collocamenti a riposo d'ufficio che avverranno dal 1° aprile 1971 al 31 marzo 1972 e dei posti riservati in favore di particolari categorie dalle vigenti disposizioni, consente di indire in attuazione dei commi primo e terzo dello art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige un pubblico concorso per esame a trentatre posti di operatore U.L.A. in prova, per coprire il fabbisogno di personale del predetto ruolo presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esami a trentatre posti di operatore U.L.A. in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII - art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) della Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Un quinto dei suddetti posti e precisamente sette è riservato al personale degli uffici locali ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingüi di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essa organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia, successivamente, intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni quaranta;

5) per gli assistenti ordinari di università o d'istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università, o istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati e invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella VII e VIII categoria dell'allegato *A* della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico od aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Oltre agli invalidi di cui all'ultimo comma della lettera *a*) del punto 7) del presente articolo non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti, o dispensati, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì, partecipare al concorso, a norma dello art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dello art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, in conformità dello schema esemplificativo

di cui all'allegato *A*, dovranno essere spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A., divisione I, sezione II, piazza Dante - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potranno presentare la domanda, nel suddetto termine di giorni trenta, alle direzioni centrali o provinciali da cui dipendono.

Dette direzioni, dopo aver apposto sulla domanda il bollo a data all'atto della ricezione, ne cureranno l'immediato inoltro alla Direzione centrale uffici locali ed agenzie, divisione I, sezione II, piazza Dante - 00100 Roma.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita e la precisa località di residenza con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale, eventualmente, dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere tutte le prove d'esame in lingua tedesca e la seconda prova scritta e la conversazione in lingua italiana dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni della residenza e delle variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con decreto ministeriale Per l'espletamento delle prove che i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano sosterranno eventualmente in detta lingua, la commissione sarà assistita da esperti docenti per la lingua tedesca.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'amministrazione per la lingua tedesca e per le materie speciali.

Art. 7.
Diario degli esami

Le prove scritte di cui al successivo art. 8 avranno luogo a Bolzano i giorni 25 e 26 settembre 1971 alle ore 8.

I candidati conosceranno il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove scritte attraverso apposito avviso che verrà affisso presso gli uffici postali almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove stesse.

Sarà cura dei candidati prendere visione di detto avviso in tempo utile per presentarsi nella sede ove avranno luogo le prove scritte non oltre l'orario stabilito, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta ai candidati al riguardo.

I candidati prima dell'inizio di ciascuna prova d'esame, dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica obbligatoria, al colloquio ed alla conversazione in lingua tedesca o italiana, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica, al colloquio ed alla conversazione in lingua tedesca o italiana, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 8.
Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie:

1) due prove scritte (una di cultura generale e una di lingua);

2) un colloquio;

3) una prova pratica di dattilografia;

4) una conversazione in lingua tedesca o italiana.

Saranno ammessi al colloquio, alla prova pratica di dattilografia ed alla conversazione di lingua, i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e di almeno sei decimi nella prova scritta di lingua.

Il colloquio, la prova pratica di dattilografia e la conversazione in lingua tedesca o italiana non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, al colloquio ed alla conversazione in lingua tedesca o italiana, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta di cultura generale, del

voto ottenuto nel colloquio, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia, nonchè della media dei voti riportati nelle prove di lingua (scritta e orale) ridotta ad un decimo del suo valore.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di dattilografia, il colloquio, e la conversazione di lingua tedesca o italiana debbono inviare con raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A., divisione I sezione II, piazza Dante - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato,

compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito, verrà formata secondo l'ordine dei punti delle votazioni complessive.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate tenuto conto delle preferenze e delle riserve dei posti, previsto dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini, in quanto applicabili.

Le graduatorie predette verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Posti conferibili

I posti messi a concorso con il presente bando verranno conferiti ai vincitori man mano che si renderanno vacanti.

Dopo la nomina dei vincitori, i posti eventualmente disponibili o che si renderanno tali, a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria negli uffici locali della provincia di Bolzano, potranno essere conferiti ove l'amministrazione non intenda ricoprirli mediante trasferimenti agli idonei del presente concorso seguendo strettamente l'ordine di graduatoria, fatta eccezione dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo d'ufficio dopo il 31 marzo 1972 e di quelli riservati ad altri aventi titolo.

Art. 12.

Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei del presente concorso che in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad operatore in prova, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni - Direzione centrale uffici locali ed agenzie, divisione I, sezione II, piazza Dante - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque alla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera *t*) del precedente art. 9, ove non sia già stata trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenenre inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano sostenuto la prova d'esame nella predetta lingua e la prova scritta e orale di lingua italiana dovranno produrre un certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale uffici locali ed agenzie, divisione I, sezione II, piazza Dante - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di operatore U.L.A. e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi previste dal precedente art. 1, e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno conseguire trasferimenti dalla provincia di Bolzano se non siano trascorsi cinque anni dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali P.T., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Roma, addì 29 maggio 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1971
Registro n. 30 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 195

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Piazza Dante - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . nato il . . nel comune di . . (provincia di . .) residente in via/piazza (2) . . n. . . cap. . . comune . . . (provincia di . . .), chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentatre posti di operatore in prova del personale dell'esercizio degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni indetto con decreto ministeriale numero ULA/A/16518.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè . . . (3);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (4);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (5);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso il . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . (6);

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) (7) . . .,

11) di voler sostenere (8) .

Data . .

Firma .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione e, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome del marito quindi il nome seguito dal cognome da nubile.

(2) Ogni comunicazione sarà inviata nella residenza indicata.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

(8) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano qualora intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e la conversazione in lingua italiana, dovranno farne esplicita richiesta.

Attenzione:

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome; data di nascita; comune e provincia di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico; codice di avviamento postale; comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I. PROVE SCRITTE:

Prima prova

Composizione di cultura generale.

Seconda prova

Per i candidati che sostengano la prima prova scritta in lingua italiana:

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco.

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano la prima prova scritta in lingua tedesca:

Traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano.

I brani da tradurre saranno dettati.

Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

II. PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA:

Tale prova consisterà, nella copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattiloscritto alla velocità di almeno 125 battute al minuto.

III. COLLOQUIO, che verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

d) Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati;

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

IV. CONVERSAZIONE IN LINGUA:

Per i candidati che abbiano sostenuto in lingua italiana la prima prova scritta, la prova pratica obbligatoria ed il colloquio:

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano sostenuto nella predetta lingua la prima prova scritta, la prova pratica obbligatoria ed il colloquio:

Conversazione in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Roma, addì 29 maggio 1971

Il Ministro: BOSCO

(5740)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio, in Roma.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale suindicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1970, ha deliberato quanto segue:

1 - CONCORSO PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI SCULTURA:

Opera 1.

Sono dichiarati vincitori i bozzetti presentati dai sottoindicati artisti:

Calò Osvaldo (bozzetto n. 1),
D'Eugenio Saverio (bozzetto n. 6);
Dequel Oreste (bozzetto *B*);
Olivio Silvio;
Trinchera Ariosto
Venturini Luigi (il centauro);
Vistoli Ravul.

Opera 2.

Sono dichiarati vincitori i bozzetti presentati dai sottoindicati artisti:

Cannilla Franco (bozzetto *B*);
Carchietti Carlo;
Consagra Pietro (bozzetto *B*);
Vanarelli Augusto.

Opera 3.

E' dichiarato vincitore il bozzetto presentato dall'artista Caron Aldo.

2 - CONCORSO PER LA ESECUZIONE DI ARAZZI:

Opera 1.

Sono stati dichiarati vincitori i bozzetti presentati dall'artista Basaldella Afro.

Opera 2.

E' dichiarato vincitore il bozzetto presentato dall'artista Capogrossi Giuseppe.

3 - CONCORSO PER LA ESECUZIONE DI OPERE AD AFFRESCO:

Sono dichiarati vincitori i bozzetti presentati dall'artista Romano Anna

Il provveditore: RUBERTO

(5868)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971, registro n. 10 Difesa, foglio n. 350;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato:

Presidente:

Capurso Aldo, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e..

Membri:

D'Avanzo prof. Walter, per gli esami di diritto civile e commerciale;

Iuso prof. Raffaele, per gli esami di diritto amministrativo e costituzionale;

Marino Antimo, maggiore generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e geografia economica;

Gonzales Luigi, maggiore generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in S.P.A.D., per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Mayer Giuseppe, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

Capoccia Otello, maggiore del Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., per gli esami di statistica.

Membro supplente:

Pesce Gaetano Delfino, maggiore generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in S.P.A.D.

Segretario:

Lala Giovanni, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e.

Art. 2.

Alla commisisone di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Ferrari Germano, maggiore generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in S.P.A.D., per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

Carducci Armando, maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in P.A., per gli esami facoltativi di lingua spagnola;

Mussini Angelo, tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., per gli esami facoltativi di lingua tedesca.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 370

(5876)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2 classe vacante nel comune di Chioggia (Venezia);

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Chioggia, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti	87,75	su 132
2. Pettey Athos	»	81,91	»
3. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
4. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
5. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
6. Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
7. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
8. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
9. Spani dott. Tommaso	»	78,06	»

10.	Guarini dott. Giuseppe . .	punti 78,02	su 132
11.	Raglianti dott. Luigi	» 77,21	»
12.	Gasponi Vittorio	» 76,85	»
13.	Vitale Francesco .	» 76,33	»
14.	Rollone Eusebio	» 76 —	»
15.	Maddalone Pasquale	» 75,60	»
16.	Distefano Ruggero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 75,50	»
17.	Caruana Salvatore	» 75,50	»
18.	Russo Luigi	» 75,33	»
19.	Mussetti Tranquillo	» 74,75	»
20.	Pannone dott. Francesco	» 74,38	»
21.	Grillo dott. Roberto	» 74,02	»
22.	Laurenza dott. Giovanni	» 73,90	»
23.	Milanesi dott. Luigi	» 73,85	»
24.	Coco dott. Vincenzo	» 73,35	»
25.	Moriconi dott. Benito .	» 73,24	»
26.	Bartalena dott. Valentino	» 73,19	»
27.	Pontarollo dott. Riccardo	» 72,96	»
28.	Puglisi dott. Carmelo	» 72,57	»
29.	Settis Rocco	» 71,89	»
30.	Ventriglia dott. Giovanni	» 71,27	»
31.	Imboldi dott. Rocco Emilio	» 71,19	»
32.	Mazza dott. Osvaldo	» 71,15	»
33.	Lauletta dott. Angelo	» 70,51	»
34.	De Pascale dott. Mario	» 70,18	»
35.	Schioppa dott. Gino	» 70,15	»
36.	De Negri dott. Errico	» 69,99	»
37.	Bertoni dott. Peppino	» 69,97	»
38.	Bellizzi Alessandro	» 69,08	»
39.	Filippi dott. Davide	» 68,95	»
40.	Faissola Giovanni	» 68,22	»
41.	Sperduti Michele	» 66,87	»
42.	Delli Paoli dott. Dante	» 66,83	»
43.	Taschin Giovanni	» 66,40	»
44.	Bernarello dott. Ottavio	» 66,20	»
45.	Travaglini dott. Giuseppe	» 65,65	»
46.	Piscitelli Ferruccio	» 65,54	»
47.	Stenghele Giuseppe	» 64,89	»
48.	Tarella dott. Domenico	» 64,42	»
49.	Bellotoma Giovanni	» 64,11	»
50.	Pellegrino Guelfo	» 62,47	»
51.	Agnoli Mario	» 61,62	»
52.	Lunghi Gaetano	» 61,51	»
53.	De Lorenzo Francesco	» 61,41	»
54.	Ridolfo Francesco	» 60,97	»
55.	Pacifici Luigi	» 60,66	»
56.	Narducci Fiorenzo	» 60 —	»
57.	Pascale Vittorio	» 58,59	»
58.	Nepomuceno Renato	» 58,56	»
59.	Persoglio Domenico .	» 57,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(5898)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carbonia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carbonia (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Carbonia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Vernuccio dott. Giovanni . .	punti 80,35	su 132
2.	Filograsso dott. Spiridione .	» 78,87	»
3.	Sallustio dott. Vito . . .	» 78,51	»
4.	Mastrangelo Domenico	punti 77,80	su 132
5.	Vitale Francesco	» 76,33	»
6.	Pelley Athos	» 75,91	»
7.	Maddalone Pasquale	» 75,60	»
8.	Di Stefano Ruggiero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 75,50	»
9.	Caruana Salvatore	» 75,50	»
10.	Russo Luigi	» 75,33	»
11.	Pannone dott. Francesco	» 74,38	»
12.	Grillo dott. Roberto	» 74,02	»
13.	Laurenza dott. Giovanni	» 73,90	»
14.	Milanesi dott. Luigi	» 73,85	»
15.	Coco dott. Vincenzo	» 73,35	»
16.	Puglisi dott. Carmelo	» 72,57	»
17.	Settis Rocco	» 71,89	»
18.	Parini Antonio	» 71,66	»
19.	Mantelli Erminio	» 70,98	»
20.	De Pascale dott. Mario . . .	» 70,18	»
21.	Schioppa dott. Gino	» 70,15	»
22.	De Negri dott. Errico	» 69,99	»
23.	Bellizzi Alessandro	» 69,08	»
24.	Filippi dott. Davide	» 68,95	»
25.	Panuccio dott. Rocco	» 68,64	»
26.	Faissola Giovanni	» 68,22	»
27.	Barbieri dott. Silvio	» 67,98	»
28.	Delli Paoli dott. Dante	» 67,83	»
29.	Crisponi Piero	» 67,43	»
30.	Achilli Amedeo	» 67,06	»
31.	Sperduti Michele	» 66,87	»
32.	De Flumeri Francesco	» 66,52	»
33.	Alberti Pietro	» 66,46	»
34.	Miceli Vittorio	» 65,69	»
35.	Piscitelli Ferruccio	» 64,54	»
36.	Bellotoma Giovanni	» 64,11	»
37.	Onofri Ermanno	» 62,99	»
38.	Ciampa Pietro	» 62,38	»
39.	La Placa dott. Cataldo . . .	» 62,46	»
40.	Clausi Gregorio	» 61,77	»
41.	Ridolso Francesco	» 60,97	»
42.	Murgia Mario	» 59,14	»
43.	Suelzu dott. Clemente	» 58,52	»
44.	Lombardo dott. Giuseppe . . .	» 52,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(5897)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Bergamo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Curzi dott. Dino	punti 95,09	su 132
2.	Quadri dott. Luigi	» 94,13	»
3.	Giordano dott. Luigi	» 93,88	»
4.	Righi dott. Giovanni	» 89,86	»
5.	Molinari dott. Lodovico	» 89,60	»
6.	Gaetani dott. Leonida	» 85,45	»
7.	Pianesi dott. Ermanno	» 84,27	»
8.	Schlitzer dott. Pasquale	» 83,50	»
9.	Mondini dott. Livio	» 82,77	»
10.	Venuti dott. Eustachio . . .	» 82,59	»
11.	Bertinetti dott. Mario	» 80,50	»
12.	Rabacchino dott. Ferdinando . .	» 79,84	»

13. Fornaciari dott. Raul punti 78,68 su 132
14. Procaccini dott. Domenico . » 76,81 »
15. Palatiello dott. Vincenzo » 76,36 »
16. Tognocchi dott. Candido » 74,75 »
17. Polledri dott. Angelo » 74,45 »
18. Coverlizza dott. Mario . » 65,97 »
19. Manzini dott. Dario . » 61,56 »
20. Orlando Zon dott. Italo . » 57,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(5896)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 8 Interno, foglio n. 393, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi anticendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Caianiello dott. Vincenzo, consigliere di Stato.

Componenti:

Oriani dott. ing. Giuseppe, ispettore generale capo R.T.A.;

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la direzione generale servizi antincendi;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore ingegneria presso l'Università di Roma;

Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Catenacci, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1971 (spesa prevista L. 800.000).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1971

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1971
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 52

(5872)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori e di quella degli idonei del concorso a due posti di operaio specializzato in prova e a sette posti di operaio qualificato in prova nel ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 51-52 del 17-24 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, registro n. 93, foglio n. 234, con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso a due posti di operaio specializzato in prova e a sette posti di operaio qualificato in prova nel ruolo del personale della carriera speciale degli operai di ruolo permanente dello Istituto di patologia del libro di Roma, bandito con decreto ministeriale 17 luglio 1968.

(5867)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.